

COMUNE DI FOLIGNANO

(Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27 DEL 28-09-18

Folignano, li 26-10-18

Il Segretario Comunale

Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI A=
SCOLI PICENO RG 3/2018 - PROVVISORIA ESCUZIONE
DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO - RICONOSCIMENTO AI
SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 - APPLICA=

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

=====

Dott. FLAIANI ANGELO	P	NEPI COSTANTINO	P
TERRANI MATTEO	P	FERRETTI GIANPAOLO	P
CASINI BRUNELLA	P	DE LUCA TEODORO	P
D'OTTAVIO SAMUELE	P	Di Ovidio Diego	P
COSMI RITA	P	TONELLI DANIELE	P
SANTONI DANIELA	A	PETRONI FABIO	P
OCCHIONERO CHIARA	P		

=====

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor NEPI COSTANTINO in qualità di Consigliere assistito dal Segretario Comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

OCCHIONERO CHIARA
Di Ovidio Diego
TONELLI DANIELE

=====

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N

=====

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Segretario Comunale, in qualità di responsabile del servizio Affari Legali, ed il Responsabile del VI settore, in qualità di Responsabile del Servizio finanziario, esprimono, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.

Folignano li, 26.09.2018
Il Segretario Comunale
(dott.ssa Simona Ferretti)

Folignano li, 26.09.2018
Il Responsabile VI Settore
(Marinella Capriotti)

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. Riferisce che nel corso di questi anni l'Amministrazione si è impegnata a definire la questione dei compensi arretrati richiesti dall'Avv. Aliberti per incarichi risalenti, in gran parte, a precedenti Amministrazioni. In considerazione della molteplicità dei suddetti incarichi e, conseguentemente, degli elevati importi richiesti, si è tentato di condividere un accordo transattivo che riducesse l'importo complessivo. Nel 2017 si è condiviso e finanziato un importo ritenuto sostanzialmente conveniente per l'Amministrazione. Il Sindaco precisa che l'efficacia dell'accordo transattivo in argomento era condizionata all'approvazione da parte della Giunta Comunale ed all'acquisizione della documentazione comprovante l'attività svolta e, conseguentemente, la congruità dell'importo richiesto. L'Avvocato Aliberti ha trasmesso una documentazione parziale e incompleta ed alla richiesta di integrazione non ha inteso trasmettere ulteriore documentazione ma, piuttosto, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo, ritenendo la transazione già impegnativa per l'Ente. Il Decreto ingiuntivo, seppure opposto da questo Comune, ha ottenuto la provvisoria esecutività, anche in considerazione della cospicua documentazione prodotta, solo in giudizio, dal ricorrente. Ciò impone al Comune di procedere al pagamento della somma oggetto del Decreto Ingiuntivo. Il Sindaco osserva che, l'importo complessivo richiesto, per circa 21 cause, appare sostanzialmente conveniente per il Comune, così come ritenuto anche dal legale incaricato dell'opposizione dal Comune.

Interviene il Consigliere Nepi, chiedendo se è intenzione del Comune abbandonare il contenzioso.

Interviene il Sindaco, ribadendo di ritenere in ogni caso conveniente l'importo complessivo richiesto e evidenziando che, in caso di accoglimento dell'opposizione del Comune, la controparte, con ogni probabilità procederebbe ad azionare singoli procedimenti ordinari per il riconoscimento del corrispettivo dell'attività professionale svolta. Ciò che comporterebbe il lievitare delle spese legali.

Interviene il Consigliere Di Ovidio, chiedendo spiegazioni sui motivi che hanno indotto l'Amministrazione a non pagare entro i termini della transazione.

Risponde il Sindaco, ribadendo che la documentazione rinvenuta in Comune e prodotta dal legale non era assolutamente sufficiente a dimostrare la natura e la consistenza dell'attività professionale svolta e, conseguentemente a consentire una valutazione di congruità degli importi richiesti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione - proposta, corredata dei pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Premesso:

- che in data 17.11.2017 è stato notificato ricorso per decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno e promosso dall'Avv. Davide, per il pagamento della somma di € 80.000,00=, per l'attività professionale svolta nell'interesse e per conto del Comune di

Folignano, con ritenuta d'acconto e IVA da evadere a parte, oltre agli interessi rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo e alle spese del procedimento monitorio;

- che il Comune di Folignano con deliberazione della G.C. n. 190 del 21.12.2017 ha incaricato l'Avv. Massimo Ortenzi, con studio in Grottammare (AP) Via Bellini n. 9, per la proposizione davanti al Tribunale di Ascoli Piceno dell'opposizione al predetto decreto ingiuntivo;

Osservato:

- che la causa di cui in oggetto scaturisce dalla richiesta dell'Avv. Davide Aliberti di pagamento del corrispettivo per lo svolgimento di attività professionale nell'interesse del Comune di Folignano per oltre un ventennio e riconducibile, come desumibile dalla documentazione prodotta in giudizio, alle seguenti vertenze:

Comune Folignano/Patragnoni
Comune Folignano/Pandolfi
Comune Folignano/Schiavoni
Comune/Folignano/Paolini
Comune Folignano/Anatò (4 procedimenti)
Comune Folignano/Bellanova
Comune Folignano/Ticchiarelli (7 procedimenti)
Comune Folignano/Pio Istituto
Comune Folignano/Tassotti

che nel corso degli anni il nominato avvocato Aliberti ha sollecitato il pagamento di spese e competenze professionali;

che a tali richieste ha fatto seguito il controllo analitico degli impegni di spesa in corso e/o conservati a residui;

che dal suddetto controllo è scaturito l'assenza e/o insufficienza di adeguati impegni di spesa;

che, conseguentemente, questa Amministrazione ha avviato contatti con il predetto professionista al fine di verificare la sussistenza del credito vantato e concordare importi, modalità e termini di pagamento;

che con nota prot. 10064 del 27.06.2018 questo Comune formalizzava la volontà, al fine di prevenire l'annunciato contenzioso, di definire stragiudizialmente le reciproche posizioni, individuando importi, termini e modalità di pagamento, chiedendo al professionista nominato di esprimere le proprie determinazioni in merito alla suddetta proposta, da sottoporre, in caso di accoglimento, all'approvazione della Giunta Comunale nella forma dell'accordo transattivo;

che la citata proposta prevedeva:

- a) liquidazione in unica soluzione dell'imponibile di Euro 80.000,00 con ritenuta d'acconto e Iva da evadere a parte,
- b) pagamento entro il 20 settembre 2017.

che l'Avv. Aliberti, con nota del 27/06/2017 acquisita al protocollo in data 28/06/2018 con il n. 10176, esprimeva l'adesione e l'accettazione della proposta avanzata, condizionandola, espressamente, pena la sua inefficacia, al rispetto dei termini proposti;

che con variazione di bilancio del 31/07/2017 veniva stanziata la somma necessaria al finanziamento della predetta proposta transattiva;

che, al contempo, al fine di definire il suddetto atto deliberativo, si chiedeva all'Avv. Aliberti di produrre la documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività professionale resa;

che l'anzidetta richiesta determinava (con trasmissioni del 13/09/2017 e del 10/10/2017) la produzione di scarsa documentazione, nonché una ricostruzione sommaria dell'oggetto del contendere e dell'attività svolta, così come risultante dalla comunicazione del professionista prot. 13975 del 14.09.2018;

che, spirato il termine essenziale della proposta di transazione e in assenza della sua approvazione, a causa della impossibilità di valutare nel dettaglio l'attività svolta nelle cause menzionate, la Giunta Comunale incaricava il Sindaco di rinnovare la richiesta di ulteriori elementi istruttori che consentissero all'organo esecutivo di esprimere una consapevole valutazione di congruità della spesa in relazione all'attività svolta, ribadendo l'esigenza di garantire una "attenta e prudente gestione della spesa pubblica", tenendo conto "da un lato dell'incertezza dell'esatta individuazione delle voci che potrebbero concorrere alla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovute agli avvocati per l'esercizio della loro attività professionale e dei relativi parametri legali, dall'altro della necessità di scongiurare il rischio di annoverare nella parcella spese oggettivamente superflue o non proporzionali all'opera prestata";

che il Sindaco, con nota prot. 16357 del 25/10/2017, pur comprendendo le innegabili difficoltà derivanti dall'ampio lasso di tempo intercorso dallo svolgimento dell'attività difensiva, ribadiva al professionista la richiesta di fornire una precisazione documentale e dettagliata dell'attività svolta;

che l'Avv. Davide Aliberti non evadeva la predetta richiesta e, come ricordato in principio, avviava il procedimento monitorio, assumendo la cristallizzazione dell'accordo di transazione e, soprattutto, produceva in giudizio corposa documentazione, mai trasmessa a questo comune nonostante le ripetute richieste, per provare lo svolgimento della propria prestazione;

che questo Comune, per il tramite dell'Avv. Massimo Orteni, come sopra incaricato, contestava l'assunta efficacia della transazione ed il merito della richiesta;

che il Giudice adito con ordinanza N. R.G. 2018/3 in data 16/07/2018, alla luce della corposa documentazione prodotta dal ricorrente e, ritenendo l'opposizione di pronta e facile soluzione ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto;

che l'Avv. Davide Aliberti notificava in data 13/09/2018, prot. 14680, atto di precetto per il pagamento delle seguenti somme:

sorte

€ 80.000,00

oneri accessori

€ 1.242,00

spese liquidate in decreto

€ 406,50

onorario liquidato in decreto	€ 2.450,00	
rib. Forf. Liquidato in decreto	€ 367,59	
c.p.a. 4%		
	€ 112,70	
iva 22%		
	€ 644,55	
spese di notifica atto di precetto	€ 12,82	
compenso atto di precetto		€ 650,00
Totale		
	€ 85.886,17	
Oltre IVA e CAP sulla sorte.		

che la somma complessiva, comprensiva di IVA e CAP ammonta a euro 122.740,17

che risultano conservati a residui impegni in favore dell' AVV. Aliberti pari a complessivi euro 7.794,88

- che, nelle more della definizione del contenzioso pendente davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, al solo fine di evitare l'instaurarsi di una procedura esecutiva nei confronti dell'Amministrazione comunale, si ritiene opportuno disporre il pagamento a favore dell'Avv. Davide Aliberti delle predette somme;

Rilevato, per tutto quanto sopra esposto, necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 per il pagamento della somma complessiva, al netto dei residui presenti in bilancio di euro di € 7.794,88=;

Quantificato il debito fuori bilancio, oggetto del presente riconoscimento in euro 114.945,29;

Ritenuto di finanziare la spesa come sopra quantificata con applicazione all'esercizio 2018 del Bilancio di Previsione 2018/2020 di parte dell'avanzo di amministrazione 2017, accantonato nel fondo contenzioso;

Dato atto che la suddetta applicazione dell'avanzo di amministrazione viene disposta con separata e immediatamente successiva deliberazione, assunta in questa medesima seduta consiliare ed avente ad oggetto "Assestamento generale del Bilancio 2018-2020. (Art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000). Salvaguardia degli equilibri di Bilancio (Art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000). Variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020. Applicazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 di parte dell'avanzo di amministrazione 2017";

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati, come riportati nel presente atto;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 26/09/2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 9 del 26/03/2018: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati" ;

Procedutosi a votazione per alzata di mano

Visto l'esito dell'esperita votazione

Con n. 7 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Ferretti, De Luca Petroni) n. 1 contrario (Di Ovidio), espressi da n. 1 Consiglieri presenti

DELIBERA

1) di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 per il pagamento della somma complessiva di € 114.945,29=, per le motivazioni prima esposte, in esecuzione dell'ordinanza N. R.G. 2018/3 in data 16/07/2018, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno;

2) di finanziare la spesa come sopra quantificata con applicazione all'esercizio 2018 del Bilancio di Previsione 2018/2020 di parte dell'avanzo di amministrazione 2017, accantonato nel fondo contenzioso

3) di dare atto che la suddetta applicazione dell'avanzo di amministrazione viene disposta con separata e immediatamente successiva deliberazione, assunta in questa medesima seduta consiliare ed avente ad oggetto "Assestamento generale del Bilancio 2018-2020. (Art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000). Salvaguardia degli equilibri di Bilancio (Art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000). Variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020. Applicazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 di parte dell'avanzo di amministrazione 2017".

Successivamente con votazione palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Con n. 7 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Ferretti, De Luca Petroni) n. 1 contrario (Di Ovidio), espressi da n. 1 Consiglieri presenti

DELIBERA

4) di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
del Consiglio Comunale
f.to NEPI COSTANTINO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott. FLAIANI ANGELO

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 26-10-18 e vi resterà fino al giorno
10-11-18 .

Folignano, li 26-10-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 06-11-18 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====
=====